



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 2 dicembre 2010, n. 1270 – prot. n. 77944

Regolamento di Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di Servizio.

IL RETTORE

- VISTO il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione e funzionamento dei Centri di Servizio, emanato con decreto rettorale n. 1578 del 18.12.2009, ed in particolare l'articolo 6 comma 2 relativo alla componente studentesca del Consiglio Direttivo dei Centri;
- VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche emanato con decreto rettorale n. 123 del 26 gennaio 2009;
- PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Amministrativo, con parere espresso con nota del 19 luglio 2010, prot. 47052 per quanto di propria competenza, ha dichiarato che nulla osta alla previsione proposta;
- VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 10 e 26 novembre 2010;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,

DECRETA

la modifica al

Regolamento di Ateneo sulle Modalità di Costituzione e Funzionamento dei Centri di Servizio

come segue:

Articolo 1

Natura e tipologie dei Centri di Servizio

1. Ai sensi dell'articolo 29 comma 1 dello Statuto, al fine di offrire, organizzare e migliorare i servizi di supporto continuativo allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di gestione, possono essere costituiti Centri di Servizio. Tali Centri possono interessare l'Ateneo nel suo complesso ovvero un insieme significativo di strutture dello stesso.

2. In ogni caso, la costituzione dei Centri di Servizio è consentita solo ove non risulti possibile o opportuno, per tipo di servizi, per dimensioni e complessità delle attrezzature, per qualità e numero di personale necessario per il loro funzionamento, per risorse finanziarie da gestire, per caratteristiche e dimensioni dell'utenza, operare mediante le normali strutture didattiche e di ricerca.

Articolo 2

Costituzione

1. La costituzione di un Centro di Servizio, di seguito denominato Centro, avviene mediante decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sulla base di una proposta, presentata dal Rettore, adeguatamente motivata che deve indicare:

- a. la denominazione del Centro;
- b. le finalità, gli obiettivi e i motivi che giustificano la costituzione del Centro;



- c. le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento del Centro inclusa l'eventuale necessità di un Direttore Tecnico;
- d. gli strumenti intesi ad assicurare che l'organizzazione ed azione del costituendo Centro siano ispirati al principio di massima efficienza, efficacia ed economicità ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto;
- e. la composizione degli organi del Centro, le modalità della designazione dei membri, l'eventuale rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo e la relativa consistenza;
- f. la sede amministrativa del Centro, con puntuale individuazione dei locali ad esso assegnati.

Articolo 3

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro il Presidente e il Consiglio Direttivo, in seguito denominato Consiglio.

Articolo 4

Il Presidente: Designazione, Nomina, Durata

1. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica, su proposta motivata del Rettore approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
3. Il Presidente può nominare fra i membri del Consiglio del Centro un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
4. Un'indennità a favore del Presidente può essere determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha i seguenti compiti:
 - a. rappresenta il Centro e ne promuove le attività istituzionali;
 - b. è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio del Centro;
 - c. convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - d. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - e. presenta all'approvazione del Consiglio del Centro, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, i progetti di bilancio annuale e pluriennale, e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - f. presenta all'approvazione del Consiglio il conto consuntivo corredato da una relazione dei risultati ottenuti e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
 - g. è consegnatario dei beni mobili del Centro;
 - h. adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - i. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.
2. Il Presidente assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa statale vigente in materia.



Articolo 6

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio del Centro è costituito, oltre che dal Presidente, da professori di ruolo e da ricercatori in rappresentanza delle strutture coinvolte nei settori di attività del singolo Centro nonché dal Direttore Tecnico, ove previsto ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, e dal segretario amministrativo.
2. Nel Consiglio deve in ogni caso essere assicurata la rappresentanza del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Centro e, qualora il Centro abbia finalità di supporto alla didattica, anche la rappresentanza degli studenti. La rappresentanza degli studenti è designata nel proprio seno dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà. Gli studenti così eletti decadono nel momento in cui perdono lo status di studente. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è designata nel proprio seno dal personale in servizio presso il Centro e decade nel momento in cui cessa di afferire al Centro
3. Tutti i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica un quadriennio, e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e dal presente regolamento, ovvero di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
5. Al Consiglio del Centro si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 41 dello Statuto, nonché le norme in tema di pubblicità e di accesso di cui all'articolo 4 bis dello Statuto.

Articolo 7

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio:
 - a. delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
 - b. prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;
 - c. fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;
 - d. approva i bilanci del Centro secondo le norme dell'articolo 18 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - e. approva entro il 30 giugno le richieste di finanziamento ed il piano annuale e pluriennale di sviluppo;
 - f. delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di ateneo, nel quadro delle finalità e degli obiettivi del Centro;
 - g. approva entro il 30 giugno la relazione prevista dall'articolo 17.1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - h. esprime il proprio parere motivato sulla nomina del Direttore Tecnico del Centro, ove previsto;
 - i. delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere.

Articolo 8

Il Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico – ove previsto - è nominato dal Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell'Università di Firenze appartenente all'area tecnica in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico professionali specifici delle funzioni che gli vengono attribuite.
2. Ove il Centro sia costituito per svolgere servizi che richiedono una particolare esperienza e/o



professionalità non rinvenibile all'interno dell'Ateneo, l'incarico di Direttore Tecnico può essere affidato, tramite selezione pubblica, a soggetti esterni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tal caso, il bando dovrà indicare puntualmente il relativo profilo e la retribuzione spettante.

3. L'incarico di Direttore Tecnico è attribuito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato.

Articolo 9

Compiti del Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico:

- a. fa parte del Consiglio del Centro;
- b. è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;
- c. coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
- d. ha la responsabilità degli impianti e laboratori del Centro o in uso al Centro;
- e. propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- f. promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'Ateneo.

Articolo 10

Personale

1. Al Centro afferisce il personale di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento del Centro stesso in conformità con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14.1 lettera d) dello Statuto.

Articolo 11

Gestione Amministrativo-Contabile

1. Il Centro è unità amministrativa con autonomia amministrativa, contabile e di spesa secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze.

2. Il funzionamento del Centro è assicurato dalla dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che da eventuali entrate proprie.

Articolo 12

Valutazione

1. Ogni anno il Centro invia al Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell'articolo 30 bis dello Statuto, un rapporto sulla propria attività. Ogni tre anni il Nucleo predispone una dettagliata relazione sulle funzionalità del Centro e la trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Disattivazione del Centro

1. Il Centro può essere disattivato quando:

- a. vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti a base della costituzione del Centro;
- b. vengano meno i presupposti di una organizzazione efficiente, efficace ed economica.

2. Al fine di verificare se sussistano le condizioni di cui al comma precedente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse dal Nucleo di Valutazione in base all'articolo 12. La disattivazione del Centro avviene mediante decreto del Rettore, previa delibera



conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Centri di servizio che interessano soltanto alcune strutture dell'Ateneo

1. I Centri di servizio che interessano soltanto alcune strutture dell'Ateneo sono regolati dalle stesse norme previste dagli articoli da 2 a 13 del presente regolamento, salvo le disposizioni seguenti:

- a. la proposta di costituzione del Centro è approvata dalle strutture interessate;
- b. il Presidente è nominato tra il personale docente e ricercatore afferente alle strutture che hanno proposto la costituzione del centro, su proposta motivata del Consiglio del Centro stesso;
- c. tanto il personale tecnico e amministrativo assegnato ai Centri quanto l'insieme delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento dovranno essere garantiti dalle strutture che hanno promosso la costituzione del Centro.

Articolo 15

Norma Transitoria

1. I Centri di servizio attualmente esistenti provvederanno ad adeguarsi alle norme del presente regolamento entro sei mesi dalla sua approvazione.

2. Il mancato adeguamento nei termini previsti dal precedente comma comporterà la disattivazione del Centro entro i sei mesi successivi.

Firenze, **2 dicembre 2010**

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi